



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO N. 15

Art. 5 (Protocollo n. 15)

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse. Disposizioni finali e transitorie

Versione in vigore dal 10 febbraio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15
Estremi	Legge 15 gennaio 2021, n. 11
Partizione	Protocollo n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-11-2021/protocollo-n-15-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it